

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 703 CPC e pedissequo ricorso ritualmente notificati, la

██████████ conveniva in giudizio la ██████████

esponendo quanto segue.

La ricorrente, con missiva 30.6.2000, aveva chiesto alla ██████████

██████████ di subentrare nei contratti di locazione relativi agli immobili

contigui siti in ██████████, già condotti dalla ██████████, ed

ottenne l'adesione della resistente proprietaria.

Avendo avuto la ricorrente difficoltà finanziarie, subì intimazione di

sfratto unicamente per uno dei contratti in questione, ma l'esecuzione

avvenne anche per i contigui locali oggetto dell'altro contratto estraneo al

procedimento di sfratto. Il fatto, a detta della ricorrente integrava gli

estremi dello "spoglio illegittimo dal possesso dell'immobile" di cui al

secondo contratto e, quindi, ne chiedeva la reintegra.

La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione delle avverse

domande assumendo che gli sfratti "de quibus" erano stati eseguiti

ritualmente in data 29.9.2003, dopo numerosissimi accessi, alla presenza

dell'ufficiale giudiziario procedente, di un fabbro e della forza pubblica.

All'udienza in data 20.11.2003 il giudice respingeva il ricorso e, ai sensi

della Senta Cass. SU 1984/98 rinviava per il merito possessorio ex art

183 CPC.

All'udienza in data 10.3.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Il giudice, in data 23.6.2004, su istanza congiunta delle parti, rinviava all'udienza del 8.6.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attrice sono infondate e non meritano accoglimento.

Già con ordinanza 20.11.2003, il GD, considerato che il resistente aveva prodotto i documenti 5 e 6, dai quali risultava lo sfratto per entrambi gli immobili per i quali era causa, considerava che l'esecuzione dello sfratto trovava titolo in relazione alla esecutività di tali provvedimenti rilasciati in data 20.11.2001 e notificati entrambi in data 28.12.2001 a mani dell'amministratore della [REDACTED]. Concludeva ritenendo che tale procedura, prescindendo in quella sede da ogni valutazione circa la sua regolarità, comunque, non poteva integrare gli estremi dello spoglio violento o clandestino.

Tale provvedimento non è stato oggetto di reclamo né le parti hanno prodotto né dedotto alcunché di nuovo rispetto alla fase cautelare e, quindi, allo scrivente giudice non resta che confermare le conclusioni alla

quali si era giunti nella predetta fase, con conseguente reiezione delle domande attoree.

In verità non sussistono nemmeno gli estremi per la condanna risarcitoria ex art 96 CPC richiesta dalla convenuta in via riconvenzionale, in quanto il giudizio si fonda su documenti prodotti in giudizio e valutati dal giudice ai fini della soccombenza.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge le domande attoree;


rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;

condanna l'attrice a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 15-11-05

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
16 NOV 2005
CANCELLIERE CA
Francesco d'Alaja